

Bruxelles, 15 dicembre 2020
(OR. en)

13255/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0219 (APP)**

**GAF 66
FIN 889
CADREFIN 390**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) .../...⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 ("programma Pericle IV")

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS ... (2018/0194 (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

REGOLAMENTO (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) .../...⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 ("programma Pericle IV")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS ... (2018/0194 (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) .../...⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria ("programma Pericle IV") che si applica negli Stati membri in conformità dei trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non si applicano agli Stati membri con deroga.
- (2) Lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle IV dovrebbero tuttavia essere uniformi in tutta l'Unione. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS ... (2018/0194 (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

¹ Regolamento (UE) ... /... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") (GU L ...).

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) .../...⁺ è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio¹.

I soggetti di tali Stati membri sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) .../...⁺.

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS ... (2018/0194 (COD)).

¹ Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
